

SCHEDA 14 Novembre 2023

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILL QUATERDECIES C.P.) E ATTIVITÀ DI GESTIONE AUTORIZZATA (ART. 256 T.U.A.): LA CASSAZIO VOLTA) IL CONCORSO FORMALE TRA LE DUE

Demetrio Villani

Cass. Pen., Sez. III, 12 settembre 2023 (ud. 14 giugno 2023), n. 37113, Pres. Ramac

1. Il 12 settembre 2023, con sentenza n. 37113, la Terza Sezione penale della Corte di C. **concorso formale** (ex art. 81, comma I, c.p.) tra il reato di **attività organizzate per il traf** c.p., e la fattispecie di **attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, prevista dall'art. 25 era già presentato all'attenzione della Suprema Corte, la quale, tuttavia, chiamata nuov (una volta per tutte) di **escludere in maniera categoria l'esistenza di un rapporto di spec**

2. Brevemente **i fatti**: con sentenza del 23 febbraio 2022, la Corte d'appello di Milano, giudizio abbreviato, pur riducendo le pene inflitte ha confermato la penale responsal *quaterdecies* c.p. ed alla fattispecie disciplinata dall'art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 1! mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, proponevano distinti ricorsi per Cassazione. Il prin **carezza e contraddittorietà della motivazione** quanto alla ritenuta **abitualità della su**

motivazione in relazione a plurimi aspetti. Tra quelli che qui rilevano maggiormente, tutt secondo motivo di ricorso, lamentava un vizio di motivazione relativo all'**omessa riqualifica della fattispecie di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**. Sosteneva, in particolare, che il fatto che il responsabile del trasporto rifiuti non costituisse requisito determinante del delitto di cui all'art. 256 **non fosse ravvisabile il dolo specifico dell'ingiusto profitto**. La Corte, pronunciando e soffermata sulla natura e sulle caratteristiche delle due fattispecie contestate, offre una chiara configurabilità del concorso formale di reati.

3. Procediamo con ordine. Introdotto con l. 23 marzo 2001, n. 93, e originariamente all'interno del Codice penale in virtù del principio di riserva di codice[1], l'**art. 452 quater del Codice penale** *ingiuusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, con cui comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a tre anni* ha il tentativo di **contrastare le alterazioni del circuito legale di smaltimento di rifiuti**. Conclusione, peraltro, avvalorata dal fatto che tale delitto venne introdotto per rispondere (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) di fronteggiare le suddette condotte illecite[2]. Ai sensi del comma 1 dell'art. 256, dal 2010, alla **Direzione Distrettuale Antimafia (DDA)**, vale a dire alla struttura ispettiva del Tribunale ordinario del capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello. Ad opinione di alcuni studiosi, il reato è mono-soggettivo, dal momento che ai fini della sua configurabilità non sarebbe necessaria la partecipazione di più soggetti. Tuttavia, risulta assai **dibattuta l'individuazione del soggetto attivo del reato**. È stato infatti osservato che il reato di cui all'art. 452 quater *di mezzi* nonché alle *attività continuative organizzate* sembra richiamare l'art. 2082 del Codice penale, il reato proprio[4]; secondo altra impostazione, fatta propria, peraltro, dalla recente giurisprudenza, il reato è plurisoggettivo e richiede l'elemento organizzativo[5].

Di particolare interesse risulta, peraltro, la posizione assunta dalla giurisprudenza qualora i reati di cui all'art. 452 quater e all'art. 416 c.p. siano commessi da membri di una associazione per delinquere semplice (di cui all'art. 416 c.p.) o di un'associazione di tipo mafioso. In questo caso, i **giudici di legittimità** ritengono sia **ammissibile il concorso tra il reato di cui all'art. 416 c.p. e il reato di cui all'art. 452 quater**, in quanto i due **fattispecie differiscano in maniera netta**: in primo luogo, sotto il profilo della tutela del bene giuridico, il primo protegge il bene pubblico e l'altra i beni ambiente e pubblica incolumità; in seconda battuta, con riferimento alle modalità di realizzazione dei due reati; infine, nel **modo di atteggiarsi del dolo**, che nel reato di associazione di tipo mafioso è indeterminato programma criminoso, mentre nella fattispecie di cui all'art. 452 quater è il perseguimento dell'ingiusto profitto[6].

Con riguardo all'**elemento oggettivo** del reato, la **Terza Sezione** ha precisato come la gestione di mezzi ed attività continuative ed organizzate, «*ovvero attività di intermediazione di tipo abusiva, ossia effettuata senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni*

delle autorizzazione stesse». Secondo l'interpretazione della Corte, quindi, **ai fini del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate come un unico fatto, costituisce una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale realizzazione di più comportamenti della stessa specie»[7].**

Quanto all'**ingiusto profitto**, con riguardo al delitto in esame, la Corte ha chiarito che **l'attività di gestione dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi altrimenti non dovuti, è un reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).**

4. Con riferimento alla **seconda fattispecie contestata** nel caso di specie, vale a dire il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce al primo comma un generale obbligo di autorizzazione per l'attività di gestione di rifiuti (stoccaggio, smaltimento, raccolta e trasporto, recupero, etc) e, rispettivamente un divieto di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti, e la previsione di sanzione per chi realizza o gestisca una discarica non autorizzata, con tale intendendosi un'area determinata e caratterizzata dalla eterogeneità dell'ammasso e dalla definitività del loro abbandono. **La responsabilità derivante dalla violazione della norma in esame non riguarderebbe solo il recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, ma anche coloro i quali, non regolarmente iscritti all'Albo dei trasportatori o, comunque, non in possesso di una regolare autorizzazione, si inserisce all'interno dell'interessante dibattito relativo al principio di responsabilità collegata al produttore una posizione di garanzia che giustifica l'estensione della sua responsabilità.**

5. Presentato tale quadro teorico, i giudici di legittimità, con la sentenza in esame, ha affermato che gli accertamenti effettuati dal giudice di merito hanno permesso di individuare un rapporto di specialità riconducibile ad entrambe le fattispecie delittuose. Chiarito ciò, la Corte si è quindi espressa sul reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e la fattispecie disciplinata dall'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **rapporto di specialità** nel caso in cui vengano accertati, in concreto, gli elementi essenziali del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), organizzate e continuative, congiuntamente all'elemento formale del secondo, vale a dire il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Circostanze, secondo la Corte, ampiamente dimostrate nel caso di specie e che, pertanto, giustificano l'estensione del reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) formale ai sensi dell'art. 81, comma I, c.p.

6. In conclusione, quindi, con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha chiarito (ancora una volta) che il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) **configurabile un concorso formale di reati.** In questo modo, i giudici di legittimità hanno chiarito che il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è un reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. e il reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

[11] In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 3 dicembre 2021, n. 39076, in *Cass. Pen.*, 2023, n. 5, 1

[12] Palmisano M., *Il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nell’app.*